

Progetto unico di
Fusione per incorporazione
di
Scientificware Srl
in
Ulixè Nova Srl

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 ter e 2505 del codice civile)

Gli amministratori delle società Scientificware Srl (di seguito “Scientificware”) e Ulixè Nova Srl (di seguito “Nova”) società incorporante congiuntamente hanno predisposto, ai sensi dell’articolo 2501-ter e 2505 del codice civile, il seguente progetto di fusione per incorporazione (complessivamente “Progetto di fusione”) che comporterà il confluire della controllata Scientificware Srl nella controllante Ulixè Nova Srl.

In conseguenza della fusione, la società incorporante Ulixè Nova acquisirà le attività e le passività di Scientificware mediante subentro dell’intero patrimonio della stessa.

* * * * *

Sommario

1. Descrizione dell’operazione.....	1
2. Sulla fusione.....	1
2.1 Società partecipanti alla fusione	1
2.1.1 Ulixè Nova Srl.....	1
2.1.2 Scientificware Srl	2
2.2 Introduzione al progetto di fusione.....	3
2.3 Statuto della società risultante dalla fusione.....	4
2.4 Data di effetto contabile e fiscale della fusione	4
Allegato:.....	8
- Statuto Ulixè Nova Srl.....	8

1. Descrizione dell'operazione

Il seguente progetto è relativo all'operazione di fusione per incorporazione della società Scientificware Srl nella società Ulixè Nova Srl.

Tale operazione di cui al presente progetto realizza una fattispecie di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dalla incorporante che detiene quindi l'intero capitale sociale della incorporata.

Il presente progetto è stato redatto sulla base del combinato disposto degli articoli 2501ter e 2505 del codice civile.

L'operazione nasce dall'esigenza di semplificare una struttura in quanto l'impostazione attuale del gruppo è ridondante e la soluzione prospettata è quella di semplificarlo nella sua struttura in quanto non esiste più l'esigenza, né ai fini organizzativi né ai fini gestionali, di mantenere due soggetti giuridici distinti.

Si fa presente che Ulixè Nova opera nel settore dei servizi informatici godendo di una propria struttura organizzativa autonoma e di una posizione di rilievo nel mercato di riferimento, pertanto risulta poco utile, oltre che poco vantaggioso, sia dal punto di vista degli adempimenti contabili che amministrativi mantenere due unità separate. L'obiettivo è avere una struttura più snella e di conseguenza più dinamica nello svolgimento delle attività, ottenendo anche una riduzione dei costi di riferimento.

2. Sulla fusione

2.1 Società partecipanti alla fusione

2.1.1 Ulixè Nova Srl

La società Ulixè Nova Srl è stata costituita in data 18 marzo 2018 e registrata il 13 dello stesso mese. La società si distingue per la capacità di integrare e gestire progetti complessi in ambito ICT, con un focus particolare sulla consulenza tecnica e sul supporto alla trasformazione digitale di clienti operanti in diversi settori, dal Telco al manufacturing, fino ai servizi. Nel corso del 2024 sono intervenute importanti variazioni della compagine sociale oltre ad una serie di operazioni che hanno comportato una separazione delle attività rispetto al gruppo storico di appartenenza. Le informazioni sulla società presenti al Registro Imprese sono riportati nella scheda seguente.

Elementi essenziali

Denominazione	Ulixè Nova Srl
----------------------	----------------

Sede legale	Via Santa Maria Segreta, 6 – 20123 Milano (MI)
Capitale sociale	Euro 30.000,00
Registro Imprese CCIAA	11880990012
R.E.A.	MI - 2741053
Codice fiscale e p. IVA	11880990012
Codice attività	Codice: - 62.90.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a. - prevalente

Soci

La società ha il capitale sociale di euro 30.000 interamente di proprietà di:

- **Ulixè Italy Srl, socio unico (già Aro-tek Srl)**
Codice fiscale: 06938080485
Largo Usilia, 16 – 53036 Poggibonsi (SI)

Amministratori e consiglieri

- **Vito di Somma**, presidente del consiglio di amministrazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché rappresentante legale.
- **Ilaria Vannino**, amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché rappresentante legale.

Revisore legale

Mauro Crocillo

Addetti al 31/12/2024

Come da visura della CCIAA, risultano 71 dipendenti al 31/12/2024.

2.1.2 Scientificware Srl

La società Scientificware Srl è stata costituita il 5 gennaio 2011 ed iscritta il 14 di gennaio dello stesso anno come società dedita ad attività legata i servizi informativi e digitali. Nel corso dell'anno la società è stata oggetto di un'operazione di conferimento e successivamente di cessione all'attuale socio unico Ulixè Nova.

Le informazioni sulla società presenti al Registro Imprese sono riportati nella scheda seguente.

Elementi essenziali

Denominazione	Scientificware Srl
Sede legale	Via del Gesù, 62 – 00186 Roma (RM)
Capitale sociale	Euro 34.329,00
Registro Imprese CCIAA	02583630591
R.E.A.	RM - 1404963
Codice fiscale e p. IVA	02583630591
Codice attività	Codice: 62.10.00 – Attività di programmazione informatica

Soci

La società ha il capitale sociale di euro 34.329,00 interamente di proprietà di:

- **Ulixè Nova Srl**
Codice fiscale: 11880990012
Via Santa Maria Segreta, 6 – 20123 Milano (MI)

Amministratori e consiglieri

- **Vito di Somma**, amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentante legale.

2.2 Introduzione al progetto di fusione

Secondo le previsioni dell'articolo 2501-ter del codice civile, il progetto di fusione deve riportare i seguenti elementi:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete

l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Poiché la società incorporata "Scientificware" è interamente posseduta dalla società incorporante "Ulixè Nova" la fusione in oggetto può qualificarsi come fusione per incorporazione ed alla stessa può applicarsi il regime semplificato di cui all'art. 2505 c.c. con conseguente disapplicazione delle previsioni dei precedenti punti 3, 4, 5, nonché della relazione degli organi di amministrazione e della relazione degli esperti.
La società poi, in base alle previsioni dell'ultimo comma dell'articolo 2501-quater del codice civile non produce le situazioni previste dal medesimo articolo.
Si precisa, inoltre, che non vi sono tipologie particolari di quote sociali e non sono previsti vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

2.3 Statuto della società risultante dalla fusione

A seguito della fusione, non verranno apportate modifiche all'attuale statuto di Ulixè Nova.

Per effetto della fusione non si procederà ad alcun aumento di capitale sociale essendo il capitale sociale interamente detenuto dalla società incorporante.

2.4 Data di effetto contabile e fiscale della scissione

La fusione produrrà effetti civilistici a far data dal primo giorno successivo a quello in cui interviene l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile. Dalla data di efficacia la società Ulixè Nova subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata.

Ai fini contabili e fiscali, nonché ai fini dell'articolo 2501-ter comma 1 n. 6 del codice civile e dell'articolo 172 comma 9 del DPR n. 917/1986, le operazioni effettuate dalla società incorporata verranno imputate nel bilancio di Ulixè Nova a decorrere dal 1° gennaio dell'anno durante il quale avviene l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile.

Allegato:

- Statuto Ulixè Nova Srl

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA

Articolo 1: denominazione

La società è denominata "ULIXE NOVA S.R.L.".

Articolo 2: sede

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali nonché trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune, restando invece riservata alla competenza dei soci l'istituzione o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3: durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4: oggetto

4.1 La società ha per oggetto l'attività di:

- prestazione di servizi informatici, organizzativi e di gestione per le imprese e i privati;
- installazione e manutenzione di impianti informatici;
- commercio di materiale informatico (hardware e software);
- formazione in ambito informatico.

4.2 La società, in via non prevalente ed in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e quindi in via meramente occasionale, potrà compiere le operazioni commerciali, immobiliari ed inoltre - con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico" - le operazioni finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili o opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.

4.3 In particolare e nei limiti di cui sopra, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint ventures", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico;
- aprire rapporti bancari di conto corrente;
- prestare garanzie fidejussorie con limiti massimi di garanzia prestabiliti; avalli, garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse della società che di terzi, stipulare mutui ipotecari passivi ed attivi; concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico;
- nei limiti di cui sopra, esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e

finanziario delle società partecipate, anche mediante la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini;

- trasferire, acquistare, locare o concedere in locazione immobili, mobili (anche registrati), aziende e rami d'azienda. Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio (anche quanto ad eventuali requisiti di competenza tecnica ed onorabilità) e fermo il rispetto delle normative che riservino o limitino lo svolgimento di alcune attività.

TITOLO II - CAPITALE E QUOTE SOCIALI

Articolo 5: capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società con l'osservanza delle modalità di legge.

Articolo 6: versamenti

I soci, con i modi e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, potranno finanziare la società mediante versamenti in conto finanziamento oppure in conto capitale. I versamenti dei soci si intenderanno in conto finanziamento qualora dal bilancio della società non risultino essere stati corrisposti ad altro titolo.

Detti versamenti in conto finanziamento si presumono infruttiferi di interesse, salvo diversa convenzione risultante da atto scritto.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 179 del 2012 e s.m.i., come modificato dalla legge 96/2017, le quote di partecipazione al capitale possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del decreto suddetto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. In caso di offerta al pubblico tramite portali autorizzati si applicano i diritti di recesso e di co-vendita attualmente previsti dall'art. 24 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, approvato con delibera Consob in data 26 giugno 2013 n. 18592, per quanto applicabile anche alla PMI e secondo le diverse formulazioni che gli Enti regolatori (attualmente Consob) adottassero tempo per tempo.

Articolo 6-bis: raccomandate

Tutte le comunicazioni da rendere o ricevere, ai sensi del presente statuto, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, si intendono effettuabili anche per raccomandata a mano firmata dal destinatario e, ove possibile, tramite PEC.

Articolo 7: recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro quindici (15) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497-quater C.C..

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero è deliberato lo scioglimento della società.

Il valore della quota di partecipazione da rimborsare è determinato tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Il pagamento del valore di liquidazione dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla formalizzazione del recesso, senza maturazione di interessi.

Articolo 8: trasferimenti mortis causa

In caso di morte di uno dei soci, salvo che il trasferimento mortis causa abbia operato a favore di discendenti in linea retta o del coniuge o di ascendenti in linea retta o di altri soci, ai soci superstiti spetta, in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta, il diritto di acquistare dagli aventi causa del defunto la partecipazione di questi.

Il diritto di acquisto è esercitato da parte dei soci

superstiti entro il termine tassativo di centottanta (180) giorni dalla morte, in forma scritta e con invio di raccomandata A.R. agli aventi causa del socio defunto; la comunicazione deve contenere la precisa indicazione dell'intenzione di acquistare la porzione della quota del socio deceduto proporzionale al valore nominale della quota posseduta dall'esercente il diritto di acquisto e l'espressa accettazione della regola per cui, in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte di uno o più degli altri soci superstiti che ne hanno diritto, spetta l'accrescimento a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto stesso; l'accrescimento avviene in proporzione al valore nominale della quota posseduta da ciascun socio superstite che abbia esercitato il diritto di acquisto.

Il corrispettivo, in caso di disaccordo tra i soci esercitanti il diritto di acquisto e gli aventi causa del socio deceduto, è fissato in misura corrispondente al valore delle quote ai fini del recesso.

Il corrispettivo è versato entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di raggiungimento dell'accordo sul prezzo, ovvero, in caso di disaccordo, nel termine previsto per l'esercizio del recesso.

Articolo 9: trasferimenti inter vivos

Il trasferimento delle quote agli altri soci, al coniuge ed ai discendenti o ascendenti in linea retta è libero.

E' altresì libero il trasferimento della quota a società controllata dal cedente o a società al cui controllo è sottoposto il cedente, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile. Il trasferimento delle quote sociali a società fiduciarie è libero, a condizione che l'originario socio resti fiduciante per l'intera quota trasferita. La società fiduciaria può peraltro trasferire liberamente la quota soltanto all'originario socio fiduciante od al suo coniuge od ai suoi discendenti o ascendenti in linea retta.

In ogni altro caso, il socio che intenda trasferire a titolo oneroso a terzi la propria quota la deve offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme:

a) il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota ("socio offerente") deve offrirla agli altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la

comunicazione ai destinatari si intende validamente effettuata dal socio offerente.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta, il destinatario che intenda accettarla deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offerente e - per conoscenza - all'Organo Amministrativo della società. La comunicazione del destinatario deve precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente.

Per il caso in cui più soci facciano richiesta di esercitare la prelazione, ciascuno di essi la eserciterà in misura proporzionale alla sua partecipazione nella società.

Il destinatario può inoltre dichiararsi disponibile ad acquistare anche la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio di cui sopra della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti.

In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa;

b) nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, la quota è loro trasferita entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti.

Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino nei termini di cui sopra di accettare l'offerta, ma non il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un arbitratore, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale.

La determinazione dell'arbitratore è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale non inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche individualmente, o l'alienante, possono rinunciare al perfezionamento del contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano con cui l'arbitratore dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione.

Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, la quota offerta è trasferita entro trenta (30) giorni dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione

dell'arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti;

c) se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda l'intera quota offerta in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo l'intera quota preventivamente offerta in prelazione, fatto salvo l'ottenimento del gradimento di cui alla successiva lettera "d". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", nonchè nell'osservanza di quanto disposto nella successiva lettera "d";

d) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera "c)", ivi compresa l'ipotesi di mancato esercizio della prelazione, nonchè nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio espresso con decisione assunta dai soci con le maggioranze di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile (o di eventuale altra norma sopraggiunta che sostituisca il detto articolo in futuro e regoli l'assemblea dei soci). In tutte le ipotesi di cui alla presente lettera "d", la proposta dell'offerente (se non già fatta pervenire ai sensi delle lettere precedenti) deve essere inviata all'Organo Amministrativo tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano; successivamente, deve essere presentata ai soci entro 15 (quindici) giorni da quello in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo. I soci, che devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima delle Raccomandate, possono rifiutare il proprio gradimento alla vendita con decisione motivata, basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego del gradimento, il socio che intende trasferire la propria quota può recedere dalla società.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci o senza il gradimento di cui alla lett. "d)" sono privi d'effetto nei confronti della società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del suo deposito nel Registro delle Imprese (fatta salva l'eventuale istituzione di un libro soci).

Articolo 10: eventuale libro soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di

controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, ove istituito (quand'anche nello statuto, per semplicità, si facesse riferimento esclusivamente alle risultanze del Registro delle Imprese), o in difetto dal Registro delle Imprese.

A tal fine la società potrà istituire o sopprimere, con decisione dell'organo amministrativo, apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento; detto libro dovrà contenere le generalità del socio (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), il suo domicilio, l'entità della sua partecipazione, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato e, in via facoltativa, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica del socio od altre modalità di comunicazione traccia.

E' onere del singolo socio comunicare all'organo amministrativo le variazioni del proprio domicilio, del proprio indirizzo di posta elettronica o delle altre modalità di comunicazione tracciabile.

Articolo 11: socio unico

Quando l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio o muti la persona dell'unico socio, l'amministratore/gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 cod. civ.

Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 12: assemblea

L'Assemblea dei soci decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci rappresentanti almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364, richiamato dall'art. 2478-bis, del Codice Civile, essa potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le

decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto oppure con il metodo della deliberazione assembleare.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Sindaco, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Sindaco, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono alla società, entro dieci

(10) giorni dalla sua ricezione, il documento sottoscritto. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, al Sindaco, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni del Sindaco, se nominato;
- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purchè nei Paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed al Sindaco, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve

recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intenda adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, quando tutti gli Amministratori ed il Sindaco, quest'ultimo se nominato, siano presenti o informati della riunione e quando nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione (sia video sia solo audio) a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, alla eventuale presa in conoscenza e sottoposizione di documenti (anche solo per lettura datane) ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, se presenti, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal

Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 13: quorum

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore, salvo rinuncia scritta di quest'ultimo a favore del creditore.

Sia quando si adotti il metodo assembleare, sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto (nelle ipotesi per le quali è possibile ricorrere a detto metodo), le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino (alternativamente, a seconda dei casi) almeno:

- la maggioranza assoluta dei presenti;
- nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.: la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Articolo 14: svolgimento

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta a maggioranza degli intervenuti, il cui voto sarà espresso "per capitale" (e quindi in funzione della percentuale di capitale da ciascuno detenuta).

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea, con le modalità di cui sopra, nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 15: titoli di debito

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 cod. civ.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 16: sistemi

16.1 La società è amministrata, secondo quanto stabilito all'atto di nomina, da:

- un Amministratore Unico, socio o non socio,
- ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci;
- ovvero da due o più (fino ad un massimo di sette) Amministratori, soci o non soci, con poteri congiunti o disgiunti, ovvero in parte congiunti, in parte disgiunti. In caso di amministrazione congiunta:

- a) le decisioni di cui all'art. 2257 comma 3 e di cui all'art. 2258 comma 2 del Codice civile sono assunte dagli altri Amministratori a maggioranza calcolata per teste;
- b) l'amministrazione si presume congiunta a maggioranza, salvo che sia prevista l'unanimità.

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e/o uno o più amministratori delegati e/o uno o più consiglieri delegati con incarichi tecnici, determinandone il compenso.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata; in mancanza di specifica indicazione, gli amministratori si intendono eletti a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17: poteri

L'organo amministrativo, ferme le regole di funzionamento di cui sopra, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ivi compreso il potere di decidere il rilascio di procure, escluso soltanto quanto la legge (ed eventualmente questo statuto) riservano all'esclusiva competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, determinando i limiti della delega.

Non possono comunque essere delegate le funzioni di cui all'art. 2475, ultimo comma, C.C..

Articolo 18: conflitto di interessi

Nei casi in cui l'Amministratore Unico si trovi in conflitto di interessi con la società, questi chiederà la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

Qualora l'urgenza dell'operazione non consenta il ricorso a tale autorizzazione preventiva, l'Amministratore Unico potrà compiere l'atto, ma dovrà darne notizia alla prima assemblea utile.

Articolo 19: C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in sua mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori o il Sindaco si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Sindaco, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Sindaco, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli

amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o il sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentino la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata dovrà essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, al Sindaco, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- le osservazioni del Sindaco, se nominato;
- le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (video o solo audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, ammessi alle riunioni del Consiglio stesso), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 20: legale rappresentanza

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, al Vice Presidente nonché agli Amministratori Delegati: per questi ultimi, nel limite delle rispettive deleghe siano esse per categorie di atti o per singole operazioni.

Articolo 21: convocazione del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale o altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o il Sindaco o il Revisore, questi ultimi se nominati, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando tutti i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati avvisati e sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica ed inoltre il Sindaco ed il Revisore, se nominati, siano presenti.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22: organo di controllo

22.1 Per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea, la società nomina un Sindaco o un Revisore.

Qualora la normativa tempo per tempo vigente lo imponga, la società nominerà, anziché un Sindaco, un Collegio Sindacale; la società potrà comunque nominare un Collegio Sindacale anche laddove detta forma collegiale non sia imposta, ma solo consentita, dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Sindaco si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo statuto stesso e con l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti; il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

In caso di nomina di un Sindaco Unico i riferimenti del presente statuto al Collegio Sindacale si intenderanno riferiti, ove compatibili, al Sindaco.

22.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione (sia video sia solo audio), a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

22.3 Nel caso di nomina del Sindaco (per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), esso resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Sindaco, anche se nominato fuori dai tassativi casi di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata o, in casi di silenzio della normativa sul punto, per le società per azioni.

22.4 Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Sindaco (per i casi in cui il sindaco sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea perchè questa provveda alla sua sostituzione.

Il compenso del Sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Delle determinazioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto dallo stesso.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Ove nominato, il Sindaco esercita anche la revisione legale dei conti nei casi di legge.

Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

L'apposito libro che documenta l'attività svolta del revisore potrà essere tenuto presso il revisore stesso.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 23: esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24: bilancio

Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo compila il bilancio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 25: utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- almeno il 5% a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge;
- il residuo ai soci in proporzione alle quote di

partecipazione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 26: liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i relativi poteri.

Articolo 27: foro

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la sua sede legale.

Articolo 28: direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, secondo comma, cod. civ.

Articolo 29: clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle decisioni sociali o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 5 del 2003. In particolare, si conviene espressamente che l'Arbitro, quale che sia la procedura arbitrale adottata, venga nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte con modalità che tutelino l'estraneità rispetto alla società del soggetto che effettua la detta nomina; il tutto in conformità alla normativa sopra citata. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria, tra l'altro, le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.

La domanda di Arbitrato deve essere depositata presso il competente Registro delle Imprese.

Le modifiche dello statuto, introduttive, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere

approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 30: rinvio

Per quanto non previsto dallo statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

19 settembre 2025

Ulix Nova Srl

Scientificware Srl